

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA  
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE****Giudizio n° 3287 del 19/11/2020****Prot. n° 2020/299904 del 14/10/2020****Ditta Proponente:** DI MUZIO LATERIZI SRL**Oggetto:** Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA Comune di Alanno PE**Comune di Intervento:** Alanno**Tipo procedimento:** Esame chiarimenti forniti dal Comune di Alanno**Presenti** (in seconda convocazione)

<b>Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)</b>	<i>ing. Domenico Longhi (Presidente delegato)</i>
<b>Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali</b>	-
<b>Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque</b>	<i>dott. Antonello Colantoni (delegato)</i>
<b>Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara</b>	<i>dott. Giovanni Cantone (delegato)</i>
<b>Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara</b>	<i>dott. Gabriele Costantini (delegato)</i>
<b>Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio</b>	<i>ing. Eligio Di Marzio (delegato)</i>
<b>Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila</b>	<i>dott. Sabatino Belmaggio</i>
<b>Dirigente Servizio Opere Marittime</b>	ASSENTE
<b>Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio Chieti</b>	ASSENTE
<b>Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila</b>	<i>dott. Luciano Del Sordo (delegato)</i>
<b>Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti</b>	<i>dott. Paolo Torlontano (delegato)</i>
<b>Direttore dell'A.R.T.A</b>	ASSENTE
<b>Esperti in materia Ambientale</b>	

**Relazione Istruttoria**

Titolare Istruttoria:

ing. Galeotti

Gruppo Istruttorio:

ing. Andrea Santarelli

*Si veda istruttoria Allegata*

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla DI MUZIO LATERIZI SRL per l'intervento avente per oggetto: Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA Comune di Alanno PE.

**IL COMITATO CCR-VIA**

Sentita la relazione istruttoria;

**Preso atto** della nota acquisita in atti al prot.n. 299904 del 14/10/2020, allegata al presente Giudizio, con la quale il Comune di Alanno ha risposto ai chiarimenti richiesti dal CCR-VIA con Giudizio n. 3239 del 17/09/2020, comunicando che l'Ufficio Tecnico del Comune di Alanno ha espletato gli accertamenti atti alla verifica della regolarità urbanistico - edilizia dell'opera, trasmettendo anche copia della nota inviata alla Ditta per la constatazione delle opere abusive e comunicazione per avvio del procedimento per la repressione delle stesse (protocollo del Comune di Alanno n. 9314 del 14/10/2020);

**Visto** che dalla citata nota del comune di Alanno si evince che la variante in sanatoria presentata dalla Ditta in data 19/11/2007, alla quale faceva riferimento la prescrizione del Giudizio 996/2007, è coincidente con la cd. P.E: n. 53/07 di "progetto in sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/01 relativo alla realizzazione di tamponature per chiusura di tettoie e realizzazione di camino in acciaio", che non si è mai conclusa (perché archiviata dalla Ditta stessa) rendendo, di fatto il camino, un'opera realizzata in difformità rispetto al Provvedimento Autorizzativo Unico n. 398 del 05.12.2007 e pertanto abusiva;

**Rilevata** pertanto la mancata ottemperanza alle condizioni ambientali di cui al Giudizio CCR-VIA n. 996 del 18/12/2007;

**Considerato** che il Servizio DPC025 Politica Energetica e Risorse del Territorio, autorità competente per l'AIA, ha notiziato il CCR-VIA degli esiti dell'Ispezione Straordinaria ARTA per la verifica degli adempimenti di cui alla diffida DPC 025/133 del 27/05/2020, trasmessa da ARTA con prot.n. 041462/2020, ed acquisita in atti al prot.n. 0271655/20 del 17/09/2020, e della campagna monitoraggio qualità dell'aria di cui alla relazione ARTA prot.n. 0047652/2020, in atti al prot.n. 0308454/20 del 22.10.2020, che non hanno segnalato criticità di carattere ambientale;

**Considerato**, quindi, che non ricorrono le condizioni per l'adozione del regime sanzionatorio di cui all'art. 29 comma 2 lett. b, ma permangono gli inadempimenti delle prescrizioni di cui al Giudizio 996/07,

**ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO****DI DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 2 LET. a) DEL D.LGS. 152/06 e SS.MM.II.**

in quanto sono stati accertati inadempimenti delle condizioni ambientali di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., assegnando alla Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. 90 gg dalla pubblicazione sullo Sportello Regionale Ambiente del presente Giudizio, al fine di ottemperare alle prescrizioni di cui al Giudizio 996/2007,





ottenendo la sanatoria presso il Comune di Alanno, per le opere realizzate in difformità rispetto al Provvedimento Autorizzativo Unico n. 398 del 05/12/2007.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativemente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso

*ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato)*

*FIRMATO DIGITALMENTE*

*dott. Antonello Colantoni (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Giovanni Cantone (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Gabriele Costantini (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*ing. Eligio Di Marzio (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Sabatino Belmaggio*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*Dott. Paolo Torlontano (delegato)*

*FIRMATO ELETTRONICAMENTE*

*La Segretari Verbalizzante*

*dott.ssa Paola Pasta (segretaria verbalizzante)*



# COMUNE DI ALANNO

C.F. 80013770682

PROVINCIA DI PESCARA

P.IVA 00326640687

Piazza TRIESTE n. 2- 65020 ALANNO - Telefono n. 085/8573101 - 085/8573020 - FAX 085/8573692

AREA TECNICA

raccomandata a.r.

Prot. n. 9331

del 14.10.2020

Spett.Le

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Territorio Ambiente

Servizio Valutazioni Ambientali

Inoltrata a mezzo mail all'indirizzo: [dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**O g g e t t o : Verifica preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 e verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**

**Riferimento: Giudizio CCR-VIA n. 996 del 18.12.2007**

**Giudizio CCR-VIA n. 3203 del 06.07.2020**

**Codice pratica: 19/176711**

**Giudizio CCR-VIA n. 3239 del 17.09.2020/Cod. Prat. 19/0176711 del 04.06.2019**

**RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTI**

**Vista** la nota datata 01.09.2020, con la quale la S.V. chiedeva al Comune di Alanno taluni chiarimenti in merito ad atti autorizzativi relativi alla Ditta Di Muzio Laterizi Srl;

**Vista** la nota inoltrata dalla S.V., acquisita in data 05.10.2020 al protocollo comunale n. 8905, con la quale veniva trasmesso il Giudizio CCR-VIA n. 3239 del 17.09.2020 e richiesti in via definitiva ulteriori chiarimenti;

**Considerata** la nota, giusto prot. n. 8980 del 07.10.2020, inoltrata alla S.V. da questo Ente;

**Si informa** che L'Ufficio Tecnico del Comune di Alanno ha espletato gli accertamenti atti alla verifica della regolarità urbanistico – edilizia in capo Ditta Giustino Di Muzio Srl, relativamente:

- 1) alla P.E. n. 53/07 acquisita dal Comune di Alanno in data 19.11.2017 al prot. n. 7981 per il “progetto in sanatoria ai sensi dell'art. 36 DPR n. 380/01 relativo alla realizzazione di tamponature per chiusura di tettoie e realizzazione di camino in acciaio”, per cui la Ditta ha richiesto l'archiviazione con nota datata 09.04.2014 (acquisita al protocollo comunale n. 3228 del 23.04.2020);
- 2) alla P.E. n. 10/08 acquisita dal Comune di Alanno in data 24.04.2008 al prot. n. 9218 per il “progetto in sanatoria ai sensi dell'art. 36 DPR n. 380/01 relativo alla realizzazione di una tettoia a servizio dell'opificio industriale”;

**Si trasmette**, allegata alla presente, copia di giusta nota per la “constatazione di opere abusive e comunicazione per avvio del procedimento” per la repressione delle stesse (prot. n. 9314 del 14.10.2020), nella quale potranno essere ottenuti tutti i riscontri richiesti in relazione alle pratiche evidenziate nella nota precitata da Voi inoltrata.

Si comunica che qualsiasi delucidazione questo Ufficio rimane a disposizione e contestualmente si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Lorenzo TURANO)





# COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

Piazza Trieste n. 2 - 65020 ALANNO - Telefono n. 085/8573101 - 085/8573020 - FAX 085/8573692  
C.F. 80013770682 P.IVA 00326640687

**AREA TECNICA**

**Sportello Unico per l'Edilizia**

Prot. n. 9314

del 14.10.2020

Spett.Li

**GIUSTINO DI MUZIO SRL**

Via delle Nazioni Unite n. 2

**65020 ALANNO (PE)**

inoltrata a mezzo PEC: [giustinodimuziosrl@pec.it](mailto:giustinodimuziosrl@pec.it)

**COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**- SEDE -**

**Oggetto : Constatazione di Opere Abusive e comunicazione per Avvio del Procedimento - partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i.**

A seguito di sopralluogo condotto in data 16.09.2020, dal personale di questo Ufficio unitamente ad un Ufficiale di Polizia Municipale, presso lo stabilimento industriale sito in Via delle Nazioni Unite e catastalmente individuato al foglio di mappa n. 30 particella n. 1379 del N.C.E.U., è stata redatta apposita relazione datata 14.10.2020 – giusto prot. n. 9312 - nella quale è stata riscontrata la situazione di seguito indicata:

- 1) La presenza di un camino realizzato abusivamente. Lo stesso risulta non essere stato autorizzato da alcun titolo edilizio.

Analizzata la documentazione agli atti si è rilevato che la pratica Edilizia (P.E: n. 53/07) – acquisita dal Comune di Alanno in data 19.11.2007 giusto prot. n. 7981 – per il “progetto in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/01 relativo alla realizzazione di tamponature per chiusura di tettoie e realizzazione di camino in acciaio” è stata archiviata dalla Ditta in parola a mezzo di nota agli atti di questo Ente – prot. n. 3228 del 23.04.2014 – in quanto la stessa dichiarava che ..”*la richiesta è stata erroneamente a suo tempo presentata, in quanto la pratica relativa a AMPLIAMENTO OPIFICIO - VARIANTE AL PROVVEDIMENTO UNICO SUAP N. 137/04 giusto P.E. 459/2007 S.U.A.P. PROT. N. 7775 DEL 12.04.2007 prevedeva tali realizzazioni*”.

Visionata la documentazione grafica ed amministrativa, allegata alla pratica edilizia S.U.A.P. n. 459/2006 (erroneamente indicata come P.E. 459/2007 S.U.A.P. dalla Ditta GIUSTINO DI MUZIO Srl nella nota di archiviazione prot. n. 3228 del 23.04.2014), per la quale è stato rilasciato dallo Sportello Unico attività Produttive S.U.A.P. di Pescara il Provvedimento Autorizzativo Unico n. 398 del 05.12.2007 (anche a seguito dell’Atto Istruttorio rilasciato dal Comune di Alanno in data 10.11.2007 giusto prot. n. 7773), si è riscontrato che il progetto autorizzato non prevedeva anche la realizzazione del camino, che quindi attualmente risulta essere opera realizzata abusivamente, in assenza di rilascio del necessario Permesso di Costruire;

- 2) La presenza di una pensilina/tettoia a servizio dell’opificio nella porzione ad ovest, in adiacenza al corpo principale dello stabilimento industriale, in prossimità di una strada di servizio alla stessa e nelle vicinanze della strada comunale denominata Via Catarina). La pensilina/tettoia risulta non essere stata autorizzato da alcun titolo edilizio.

Analizzata la documentazione agli atti si è riscontrata la presenza di una pratica Edilizia (P.E: n. 10/8) – acquisita dal Comune di Alanno in data 24.04.2008 giusto prot. n. 9218 – relativa al “progetto in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/01 relativo alla realizzazione di una tettoia a servizio dell’opificio industriale”. Per il progetto in sanatoria precitato, nel quale è stato possibile riscontrare che la pensilina/tettoia presente negli elaborati grafici coincide con quella rilevata a seguito del sopralluogo effettuato in data 16.09.2020, non è stato mai rilasciato da questo Ente il Permesso di Costruire in Sanatoria, in quanto la Ditta non ha mai provveduto alla trasmissione dell’attestazione inerente il pagamento della somma di € 3.774,88 per la sanzione pecuniaria a seguito di realizzazione di opere abusive. L’importo da versare, per il rilascio dell’atto autorizzativo in sanatoria, era stato comunicato alla Ditta GIUSTINO DI MUZIO Srl a mezzo di nota prot. n. 46 del 04.01.2011, acquisita dalla stessa in data 10.01.2011 come da ricevuta ritorno agli atti.

Per quanto precedentemente esposto, si comunica che le opere precitate, camino e pensilina/tettoia, sono state realizzate in assenza dei necessari atti autorizzativi, ragion per cui sono da ritenersi abusive e da reprimere ai sensi del Titolo IV del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

Si comunica pertanto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento dovuto per la repressione delle opere abusive sopra citate.

La ditta in indirizzo potrà prendere visione degli atti inerenti la pratica in oggetto presso lo scrivente Ufficio, nel normale orario di ricevimento ( martedì, giovedì e sabato dalle ore 10,00 alle 13,00) e fornire i necessari chiarimenti entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) a decorrere dalla presente comunicazione, trascorsi i quali si procederà per quanto di competenza.

Si comunica altresì che il Responsabile del Procedimento è lo scrivente Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Geom. Lorenzo BURANI)

A handwritten signature in blue ink is written over the typed name. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "UFFICIO TECNICO" in the center, "COMUNE DI ALANNO" around the perimeter, and a small star at the top.



**Dipartimento Territorio - Ambiente**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica**

**Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006**

**Progetto**

**Di Muzio Laterizi S.r.l. - Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA.**

## Oggetto

<b>Titolo dell'intervento:</b>	<b>Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA.</b>
<b>Descrizione del progetto:</b>	In corso di riesame della Determina di AIA l'Azienda richiede di non dover sostituire gli essiccatoi esistenti, e mantenere attuale configurazione impiantistica.
<b>Azienda Proponente:</b>	<b>DI MUZIO LATERIZI S.r.l.</b>
<b>Procedimento:</b>	<b>Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006</b>

## Localizzazione del progetto

Comune:	Alanno
Provincia:	Pescara
Altri Comuni interessati:	Nessuno
Località:	-
Numero foglio catastale:	30
Particella catastale:	985 e altre

## Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Giudizio n.3203 del 06/07/2020
- Giudizio n. 3239 del 17/09/2020

## Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Ing. Andrea Santarelli



**Dipartimento Territorio - Ambiente**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica**

**Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006**

**Progetto**

Di Muzio Laterizi S.r.l. - Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA.

## ANAGRAFICA DEL PROGETTO

### Responsabile Azienda Proponente

Cognome e nome	Di Muzio Ettore
Telefono	0858542100
e-mail	-
PEC	<a href="mailto:dimuziolaterizi@pec.it">dimuziolaterizi@pec.it</a>

### Estensore dello studio

Cognome e nome	Studio Giovanna Brandelli
Albo Professionale e num. iscrizione	Ingegneri n. 1165
Telefono	0859047212
e-mail	<a href="mailto:info@studiobrnedelli.it">info@studiobrnedelli.it</a>
PEC	-

### Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	Prot.n. 176711/19 del 14/06/2020
------------------------------	----------------------------------

### Iter Amministrativo

Oneri istruttori versati	50,00 €
Richiesta ottemperanza prescrizioni Giudizio CCR-VIA n. 996 del 18/12/2007	Prot.n. 189649/19 del 27/06/2019
Richiesta ottemperanza prescrizioni Giudizio CCR-VIA n. 996 del 18/12/2007 - Sollecito	Prot.n. 118019/20 del 20/04/2020
Ulteriori comunicazioni	Prot.n. 251657 del 26/08/2020 Prot.n. 244744 del 13/08/2020 Prot.n. 256157 del 01/09/2020 Prot.n. 258025 del 03/09/2020 Prot.n. 269433 del 16/09/2020 Prot.n. 269446 del 16/09/2020 Prot.n. 299904 del 14/10/2020

### Elenco Elaborati

Publicati sul sito - Sezione "Elaborati VA"	Publicati sul sito - Sezione "Allegati"
<a href="#">richiesta di valutazione preliminare</a> <a href="#">scheda di sintesi e allegati</a>	<a href="#">Chiarimenti_Comunedialanno.pdf</a> <a href="#">ComuneDiAlanno_Comunicazione.pdf</a> <a href="#">DiMuzio_PraticaSUAP 917_2009. Comunicazione.pdf</a> <a href="#">Comunicazione_Ditta</a> <a href="#">RichiestaInformazioni a SUAP e Comune + allegati.zip</a> <a href="#">RispostaSUAP.pdf</a>





**Dipartimento Territorio - Ambiente**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica**

**Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006**

**Progetto**

**Di Muzio Laterizi S.r.l. - Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA.**

## PREMESSA

La Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. esercisce l'attività di produzione di laterizi, rientrando fra le categorie di attività industriali di cui al punto 3.5 dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06, in forza dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale n. 36/111 del 28/01/2008** e ss.mm.ii., relativa all'installazione in Via S. Emidio n.192 – Alanno (PE).

Precedentemente all'autorizzazione, il progetto è stato sottoposto a Verifica di Compatibilità Ambientale, ai sensi del DPR 12/04/96 per la tipologia progettuale di cui all'Allegato B, pto. 5 let. f).

In merito a tale procedimento, il CCR-VIA, con **Giudizio n.996 del 18/12/2007**, esprimeva parere favorevole «*fatta salva la conformità delle opere edilizie ai permessi già assentiti e in fase di rilascio*».

Nella relazione istruttoria allegata al Giudizio n. 996, era riportato quanto segue:

**In fase istruttoria si sono riscontrate delle lievi difformità tra il progetto di cui al provvedimento unico autorizzativo della SUAP n° 398 del 05/12/07 ed il progetto edilizio allegato alla pratica di V.C.A. (camini essiccatoio e forno). In riferimento a tale aspetto si riporta testualmente quanto dichiarato nella relazione tecnica: " infine è stata presentata variante in sanatoria al comune di Alanno in data 19/11/07 per l'assestamento finale dei progetti e delle opere edilizie".**

Con il provvedimento AIA n. 36/111 del 28/01/2008 sono stati autorizzati **due differenziamenti impiantistici** definiti rispettivamente "*stato transitorio*" (configurazione con nuovo forno + vecchi essiccatoi) e "*stato di regime*" (nuovo forno + nuovi essiccatoi), di tali assetti solo il cd. "Stato di regime" è stato valutato in sede di Verifica Compatibilità Ambientale.

Circa l'assetto impiantistico, da quanto riportato al punto b) "*Prescrizioni*" all'art.5 del provvedimento AIA, è stabilito che «*entro 6 mesi dall'attivazione del forno dovrà essere dismesso il vecchio impianto di essiccazione (camini da E1a E17), dandone comunicazione all'Autorità Competente*».

L'Azienda non ha dato seguito al proprio piano di sviluppo industriale che prevedeva la realizzazione degli interventi necessari alla sostituzione dei vecchi essiccatoi, nel rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale circa lo "*stato a regime*".

A riguardo la Ditta ha provveduto, stante l'impossibilità alla realizzazione dello "*stato a regime*", a produrre istanza di Aggiornamento dell'AIA n. 36/111 del 28/01/2008, in data 18/02/2009 (prot.n. RA 3992/EN/AIA del 19/02/2009).

L'iter amministrativo legato alla modifica è stato portato avanti parallelamente all'attivazione, presso l'ufficio VIA, della procedura ambientale di una richiesta di presa d'atto della non sostanzialità della modifica ai fini d'impatto ambientale, per la quale la Ditta avrebbe dovuto fornire integrazioni a seguito di formale richiesta (nota prot.n. 281/BNVIA del 13/01/2011) da parte dell'ufficio VIA, rimasta senza esito.

In merito alla **configurazione impiantistica attuale** della Ditta, dal Verbale della Conferenza di Servizi del 29/01/2019, tenutasi nell'ambito del **procedimento di Riesame dell'AIA**, riavviato in data 03/07/2018 dal Servizio DPC025, si legge quanto segue:

**A tal proposito la Ditta si impegna a presentare senza indugio al competente Servizio Regionale (Servizio Valutazioni Ambientali), l'istanza di presa d'atto di non sostanzialità rispetto alle procedure ambientali per l'assetto nuovo forno + vecchi essiccatoi, che corrisponde all'attuale assetto di esercizio oggetto di rinnovo dell'AIA.**

Infatti, in data **14/06/2019**, con nota acquisita in atti al prot.n. 176711, la Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. ha presentato **istanza di Valutazione Preliminare** ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il progetto "*Richiesta di presa d'atto della non significatività, ai fini di impatto ambientale, della modifica proposta dalla Di Muzio Laterizi Srl su dispositivo AIA n. 36/111 del 28.02.08 aggiornato con provvedimento AIA n. DPC025/169 del 05/09/2017*".

Il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota **prot.n. 189649 del 27/06/2019** ha richiesto al proponente di fornire «*al fine di permettere all'Autorità Competente per la VIA la valutazione del progetto, opportuna*





**Dipartimento Territorio - Ambiente**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica**

**Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006**

**Progetto**

**Di Muzio Laterizi S.r.l. - Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA.**

documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel giudizio n. 996, rilasciato dal CCR-VIA in data 18/12/2007. In attesa di quanto sopra, l'iter procedurale resta sospeso a tutti gli effetti di legge».

Con ulteriore nota del **22/04/2020, prot.n. 118019**, il Servizio Valutazioni Ambientali ha sollecitato «la trasmissione della documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel giudizio n. 996 rilasciato dal CCR-VIA in data 18/12/2007, già richiesta con nostra nota prot.n. 189649 del 27/06/2019», aggiungendo quanto segue:

«Si ricorda che ai sensi dell'art. 29 comma 2 “Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;
- c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.”»



### GIUDIZIO N.3203 DEL 06/07/2020

Nella seduta del **06/07/2020** il CCR-VIA, non essendo pervenuta alcuna documentazione da parte della Ditta, tesa a dimostrare l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al giudizio 996/2007, ha emesso il **Giudizio n. 3203**, in cui:

Sentita la relazione istruttoria;

vista la richiesta di audizione del Comune di Alanno, acquisita in atti al prot. n. 187331 del 21/06/2020;

sentita la dichiarazione in audizione del Sindaco di Alanno;

visto il Giudizio n. 996 del 18/12/2007, con cui il CCR-VIA ha espresso parere favorevole *“fatta salva la conformità delle opere edilizie ai permessi già assentiti e in fase di rilascio”*;

richiamata la nota prot.n. 189649 del 27/06/2019, con cui il Servizio Valutazioni Ambientali, ha richiesto al proponente di fornire, *“al fine di permettere all'Autorità Competente per la VIA la valutazione del progetto, opportuna documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel giudizio n. 996, rilasciato dal CCRVIA in data 18/12/2007.”*;

richiamata inoltre la nota prot.n. 118019 del 22/04/2020, con cui il Servizio Valutazioni Ambientali ha sollecitato *“la trasmissione della documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel giudizio n. 996 rilasciato dal CCR-VIA in data 18/12/2007, già richiesta con nostra nota prot.n. 189649 del 27/06/2019”*, aggiungendo quanto segue:

*“Si ricorda che ai sensi dell'art. 29 comma 2 “Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:*

*a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;*

*b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;*

*c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.”*

Considerato che la ditta, non avendo dato evidenza di aver ottemperato alle prescrizioni impartite con il giudizio sopra citato, risulta inadempiente alle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 del D.lgs 152/06.

è stato espresso il seguente parere:

**«DI DIFFIDA AI SENSI DELL'ART. 29 COMMA 2 LET. a) DEL D.LGS. 152/06 assegnando un termine di 15 gg per dare evidenza di aver ottemperato alle prescrizioni di cui al Giudizio n. 996 del 18/12/2007».**

Nella stessa seduta del CCR-VIA del 06/07/2020 il Comune di Alanno, intervenuto in audizione, ha fatto pervenire allo Scrivente Servizio i seguenti documenti:

- corrispondenza relativa ad un permesso di costruire in sanatoria, per **“REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA A SERVIZIO DI OPIFICIO INDUSTRIALE”**, presentato dalla Ditta in data 24/04/2008;
- richiesta da parte della Ditta del 09/04/2014 di archiviazione della pratica edilizia n. 53/07, facendo salva la richiesta di PdC in sanatoria del 24/04/2008.

In data 13/08/2020, con nota assunta in atti al prot.n. 244744, la Ditta ha trasmesso la **richiesta del certificato di agibilità** presentata al SUAP ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001 dal Sig. Ettore Di Muzio, con allegata la **dichiarazione di conformità delle opere edilizie**, resa ai sensi dell'art. 25 del DPR 380/01,





**Dipartimento Territorio - Ambiente**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica**

**Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006**

**Progetto**

**Di Muzio Laterizi S.r.l. - Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA.**

redatta dal progettista e D.L. delle opere, Ing. Giovanni Maccione, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Chieti al n. 325, in cui lo stesso dichiara:

*«che la realizzazione è stata eseguita in ragione dei seguenti provvedimenti abilitativi:*

- *PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO n° 137 del 09.10.2004;*
- *PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO IN VARIANTE n° 398 del 05.12.2007.*

*Allo scopo di ottenere il certificato di abitabilità, ai sensi dell'art. 25 comma 1, lettera "b", dichiara inoltre*

- *la rispondenza dell'immobile di cui si chiede la certificazione di abitabilità a quanto riportato negli atti autorizzativi su menzionati;*
- *il rispetto dell'allaccio alla rete fognaria Comunale;*
- *il rispetto della normativa dell'impiantistica elettrica di cui alla Legge46/90; come da dichiarazione di conformità da parte dell'esecutore delle opere;*
- *che quanto costruito è conforme ai progetti di cui agli atti autorizzativi suddetti;*
- *gli intonaci delle opere sono stati tutti realizzati e non presentano alcuna umidità;*
- *che tutti gli ambienti realizzati sono salubri;*
- *che le opere sono state realizzate nel rispetto della normativa vigente.»*

Si precisa che del provvedimento autorizzatorio unico in variante n. 398/2007 si fa già menzione all'interno nella relazione istruttoria allegata al Giudizio 996/2007:

*In fase istruttoria si sono riscontrate delle lievi difformità tra il progetto di cui al provvedimento unico autorizzativo della SUAP n° 398 del 05/12/07 ed il progetto edilizio allegato alla pratica di V.C.A. ( camini essiccatoio e forno). In riferimento a tale aspetto si riporta testualmente quanto dichiarato nella relazione tecnica: " infine è stata presentata variante in sanatoria al comune di Alanno in data 19/11/07 per l'asestamento finale dei progetti e delle opere edilizie".*

Infine, in data **26/08/2020**, con nota acquisita in atti al ns. prot.n. 251657, la Ditta Di Muzio Laterizi S.r.l. ha trasmesso al Servizio Valutazioni Ambientali un **parere del proprio studio legale** in merito alle richiesta del certificato di agibilità di cui sopra, in cui si afferma che:

*«La detta produzione soddisfa la condizione posta dal parere, la documentazione prodotta è pertanto sufficiente e un'ulteriore diffida con chiusura dell'attività sarebbe gravemente illegittima» e si riporta che «ai sensi dell'art. 25, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (t.u. delle disposizioni in materia edilizia) – vigente al tempo della presentazione della richiesta –, in mancanza del rilascio entro 30 giorni da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale del richiesto certificato di agibilità, "l'agibilità si intende attestata" per "formazione del silenzio-assenso" trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio del certificato (comma 4)».*

Il Servizio Valutazioni Ambientali, al fine di meglio definire l'iter procedimentale e permettere al Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale di determinarsi in merito al procedimento, con nota prot.n. 256157 del 01/09/2020, ha provveduto a richiedere:

- al **Comune di Alanno**, se la variante in sanatoria presentata dalla Ditta in data 19/11/2007 (citata nel Giudizio n. 996 del 18/12/2007) coincida con la cd. pratica edilizia 53/07 di cui la Ditta ha richiesto l'archiviazione e se il permesso a costruire in sanatoria presentato dalla Ditta in data 24/04/2008 si sia concluso positivamente;
- al **SUAP dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara**, se la richiesta di agibilità presentata dalla Ditta in data 14/04/2015 sia stata evasa.

Il SUAP dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara ha risposto trasmettendo (Ns. prot.n. 258025 del 03/09/2020) la nota prot.n. 1409 del 16/04/2015 di richiesta di integrazioni in merito al procedimento *"Pratica SUAP n. 917/2009. Richiesta agibilità"*, rappresentando che la stessa risulta sospesa per integrazione documentale, mai evasa.

In data 16/09/2020, la Ditta Di Muzio Laterizi srl ha trasmesso al Servizio Valutazioni Ambientali due pec, assunte rispettivamente ai prott.nn. 269433 e 269446, in cui si riporta quanto segue:





**Dipartimento Territorio - Ambiente**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica**

**Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006**

**Progetto**

**Di Muzio Laterizi S.r.l. - Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA.**

«[...] nel riscontrare la vs pec del 03/09/2020 - prot. n. 3108 facciamo presente che la comunicazione ivi allegata ed inviata dal SUAP, non è mai stata ricevuta dalla scrivente società Giustino Di Muzio srl per erroneità dell'indirizzo pec utilizzato. In ogni caso, la documentazione ivi richiesta è liberamente accessibile dall'Ente quanto ai dati catastali e di emanazione dell'Ente stesso quanto all'autorizzazione allo scarico e pertanto legalmente conosciuta.

Come infatti evidente dalla sua intestazione, il prot. n. 1409 del 16/04/2015 non riporta come indirizzo PEC di destinazione quello relativo alla ns società.

Pertanto il procedimento non può considerarsi sospeso ma al contrario si è validamente formato il silenzio-assenso per decorrenza dei termini”.

### **GIUDIZIO N. 3239 DEL 17/09/2020**

Il CCR-VIA si è riunito nuovamente nella seduta del 17/09/2020, ed ha espresso Giudizio n. 3239 che di seguito si riporta integralmente:

«**CONSIDERTA** la documentazione trasmessa dal Comune di Alanno nella seduta del CCR-VIA del 06/07/2020:

- corrispondenza relativa ad un permesso di costruire in sanatoria, per “**REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA A SERVIZIO DI OPIFICIO INDUSTRIALE**”, presentato dalla Ditta in data 24/04/2008;
- richiesta da parte della Ditta del 09/04/2014 di archiviazione della pratica edilizia n. 53/07, facendosalva la richiesta di PdC in sanatoria del 24/04/2008;

**CONSIDERATA** la documentazione trasmessa dalla Ditta, con nota prot.n. 244744 del 13/08/2020, relativa alla richiesta del certificato di agibilità presentata al SUAP ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001 dal Sig. Ettore Di Muzio, con allegata la dichiarazione di conformità delle opere edilizie, resa ai sensi dell'art. 25 del DPR 380/01 ai seguenti provvedimenti autorizzatori:

- **PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO** n° 137 del 09.10.2004;
- **PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO IN VARIANTE** n° 398 del 05.12.2007;

**POSTO** che il CCR-VIA era già a conoscenza del contenuto del provvedimento autorizzatorio unico SUAP in variante n. 398 del 05/12/2007 e che in sede di istruttoria (allegata al Giudizio 996/2007) erano emerse ulteriori difformità (relative ai camini essiccatoi e forno), per le quali il tecnico della ditta aveva dichiarato che “infine è stata presentata variante in sanatoria al comune di Alanno in data 19/11/07 per l'assestamento finale dei progetti e delle opere edilizie”, e per le quali è stata imposta la prescrizione del Giudizio 996/2007;

### **ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO**

#### **RINVIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI**

Al fine di acquisire in via definitiva ulteriori chiarimenti, come peraltro già richiesto dal Servizio Valutazioni Ambientali, con nota prot.n. 256157 del 01/09/2020 (pubblicata sullo Sportello Regionale Ambientale), assegnando un termine di 15 giorni:

- **al Comune di Alanno** per fornire documentazione attestante il contenuto e l'esito dei seguenti procedimenti:
  - variante in sanatoria presentata al comune di Alanno in data 19/11/07 per “l'assestamento finale dei progetti e delle opere edilizie” (come dichiarato dal tecnico della ditta in sede della prima VIA e come riportato nell'istruttoria allegata al Giudizio n. 996/2007);
  - la cd. pratica edilizia 53/2007, di cui la ditta ha chiesto l'archiviazione con nota del 09/04/2014;
  - permesso di costruire in sanatoria, per “**REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA A SERVIZIO DI OPIFICIO INDUSTRIALE**”, presentato dalla Ditta in data 24/04/2008;





**Dipartimento Territorio - Ambiente**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica**

**Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006**

**Progetto**

**Di Muzio Laterizi S.r.l. - Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA.**

- *al SUAP dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescara, per fornire attestazione circa la ricezione via pec da parte della Ditta Di Muzio Laterizi srl della comunicazione prot.n. 1409 del 16/04/2015 di richiesta di integrazioni in merito al procedimento di rilascio del certificato di agibilità.»*

A seguito del Giudizio n. 3239, il Comune di Alanno, con nota acquisita in atti al prot.n. 299904 del 14/10/2020 ha risposto ai chiarimenti richiesti dal CCR-VIA, comunicando che l'Ufficio Tecnico del Comune di Alanno ha espletato gli **accertamenti atti alla verifica della regolarità urbanistico - edilizia** in capo Ditta Giustino Di Muzio Srl, relativamente:

- 1) alla **P.E. n. 53/07** acquisita dal Comune di Alanno in data **19.11.2007 al prot. n. 7981** per il "progetto in sanatoria ai sensi dell'art. 36 DPR n. 380/01 relativo alla realizzazione di tamponature per chiusura di tettoie e realizzazione di camino in acciaio" per cui la Ditta ha richiesto l'archiviazione con nota datata 09.04.2014 (acquisita al protocollo comunale n. 3228 del 23.04.2020);
- 2) alla **P.E. n. 10/08** acquisita dal Comune di Alanno in data **24.04.2008 al prot. n. 9218** per il "progetto in sanatoria ai sensi dell'art. 36 DPR n. 380/01 relativo alla realizzazione di una tettoia a servizio dell'opificio industriale";

e trasmettendo anche copia della nota inviata alla Ditta per la **constatazione delle opere abusive** e comunicazione per avvio del **procedimento per la repressione** delle stesse (protocollo del Comune di Alanno n. 9314 del 14/10/2020).

In detta nota è riportato che, a seguito di sopralluogo condotto in data 16/09/2020, dal personale dell'Ufficio Tecnico comunale, unitamente ad un'Ufficiale di Polizia Municipale, è stato possibile riscontrare quanto di seguito: «[...]

- 1) *La presenza di un camino realizzato abusivamente. Lo stesso risulta non essere stato autorizzato da alcun titolo edilizio.*

*Analizzata la documentazione agli atti si è rilevato che la pratica Edilizia (P.E: n. 53/07) - acquisita dal Comune di Alanno in data 19.11.2007 giusto prot. n. 7981 - per il "progetto in sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/01 relativo alla realizzazione di tamponature per chiusura di tettoie e realizzazione di camino in acciaio" è stata archiviata dalla Ditta in parola a mezzo di nota agli atti di questo Ente - prot. n. 3228 del 23.04.2014- in quanto la stessa dichiarava che .. "la richiesta è stata erroneamente a suo tempo presentata, in quanto la pratica relativa a **AMPLIAMENTO OPIFICIO - VARIANTE AL PROVVEDIMENTO UNICO SUAP N. 137/04** giusto P.E. 459/2007 S.U.A.P. PROT. N. 7775 DEL 12.04.2007 prevedeva tali realizzazioni".*

*Visionata la documentazione grafica ed amministrativa, allegata alla pratica edilizia S.U.A.P. n. 459/2006 (erroneamente indicata come P.E. 459/2007 S.U.A.P. dalla Ditta GIUSTINO DI MUZIO Srl nella nota di archiviazione prot. n. 3228 del 23.04.2014). per la quale è stato rilasciato dallo Sportello Unico attività Produttive S.U.A.P. di Pescara il **Provvedimento Autorizzativo Unico n. 398 del 05.12.2007** (anche a seguito dell'Atto Istruttorio rilasciato dal Comune di Alanno in data 10.11.2007 giusto prot. n. 7773), si è riscontrato che il **progetto autorizzato non prevedeva anche la realizzazione del camino** che quindi attualmente **risulta essere opera realizzata abusivamente**, in assenza di rilascio del necessario Permesso di Costruire;*

- 2) *La presenza di una pensilina/tettoia a servizio dell'opificio nella porzione ad ovest, in adiacenza al corpo principale dello stabilimento industriale. in prossimità di una strada di servizio alla stessa e nelle vicinanze della strada comunale denominata Via Catarina. La pensilina/tettoia risulta non essere stata autorizzato da alcun titolo edilizio.*

*Analizzata la documentazione agli atti si è riscontrata la presenza di una pratica Edilizia (P .E: n. 10/8) - acquisita dal Comune di Alanno in data 24.04.2008 giusto prot. n. 9218- relativa al "progetto in sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/01 relativo alla realizzazione di una tettoia a servizio dell'opificio industriale". Per il progetto in sanatoria precitato, nel quale è stato possibile riscontrare che la pensilina/tettoia presente negli elaborati grafici coincide con quella rilevata a seguito del sopralluogo effettuato in data 16.09.2020, non è stato mai rilasciato da questo Ente il Permesso di Costruire in Sanatoria, in quanto la Ditta non ha mai provveduto alla trasmissione dell'attestazione inerente il pagamento della somma di € 9.774.88 per la sanzione*





**Dipartimento Territorio - Ambiente**  
**Servizio Valutazioni Ambientali**

**Istruttoria Tecnica**

**Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006**

**Progetto**

**Di Muzio Laterizi S.r.l. - Valutazione preliminare su richiesta di presa d'atto di non significatività di modifica su dispositivo AIA.**

*pecuniaria a seguito di realizzazione di opere abusive. L'importo da versare, per il rilascio dell'atto autorizzativo in sanatoria, era stato comunicato alla Ditta GIUSTINO DI MUZIO Srl a mezzo di nota prot. n. 46 del 04.01.2011, acquisita dalla stessa in data l 0.01.2011 come da ricevuta ritorno agli atti.»*

Da quanto riportato nell'accertamento urbanistico-edilizio fatto dal Comune di Alanno, pertanto, emerge che la variante in sanatoria presentata dalla Ditta in data 19/11/2007, al quale faceva riferimento la prescrizione del Giudizio 996/2007, è coincidente con la cd. P.E: n. 53/07 di "progetto in sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/01 relativo alla realizzazione di tamponature per chiusura di tettoie e realizzazione di camino in acciaio", che non si è mai conclusa (perché archiviata dalla Ditta stessa) rendendo, di fatto il camino, un'opera realizzata in difformità rispetto al Provvedimento Autorizzativo Unico n. 398 del 05.12.2007 e pertanto abusiva.

**Referenti della Direzione**

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Ing. Andrea Santarelli